



**COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE**

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

## **Ordinanza del Sindaco**

**Registro Ordinanze del Sindaco**

N. 19 del 27/04/2020

**Oggetto: MODIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 18 DEL 14  
APRILE 2020 - RIAPERTURA MERCATO SETTIMANALE  
PER SOLE ATTIVITA' ALIMENTARI**

Firmato Digitalmente  
Il Sindaco

Gilda Diolaiuti

Pieve a Nievole, 27/04/2020

## IL SINDACO

**VISTO** l'articolo 32 della Costituzione;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, che dispone, tra l'altro, che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

**PRESO ATTO** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del primo marzo 2020;

**VISTA** l'ordinanza regionale n. 7 del 4 marzo 2020, che definisce le strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020;

**VISTA** l'ordinanza regionale n. 8 del 6 marzo 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del primo marzo e del 4 marzo 2020;

**VISTA** l'ordinanza regionale n. 9 dell'8 marzo 2020 “*Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 che prevede l'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure indicate all'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, con efficacia dal 10.03.2020 al 3.04.2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 che prevede ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con efficacia dal 12.03.2020 al 25.03.2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 che prevede ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con efficacia dal 23.03.2020 al 3.04.2020; e che proroga altresì le misure precedentemente adottate dal DPCM del 11.03.2020 fino al 3.04.2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 che proroga le misure precedentemente adottate dai vari DPCM del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 fino al 13.04.2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 che stabilisce le misure da adottarsi per il contenimento della diffusione del contagio fino al 3.05.2020, cessando di produrre effetti i precedenti DPCM del 8, 9, 11, 22 marzo e 1 aprile 2020;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 38 del 18.04.2020 avente ad oggetto misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro;

**RICHIAMATA** l'Ordinanza del Sindaco n. 10 del 11.03.2020 con cui si disponeva la sospensione del mercato settimanale del sabato di Piazza XXVII Aprile fino al 3.04.2020 compreso;

**RICHIAMATA** l'Ordinanza del Sindaco n. 16 del 2.04.2020 con cui, tra gli altri provvedimenti, le misure di cui alla predetta ordinanza n. 10/2020 era prorogate fino al 13.04.2020 compreso;

**RICHIAMATA** l'Ordinanza del Sindaco n. 18 del 14.04.2020 con cui, tra gli altri provvedimenti, le misure di cui alla predetta ordinanza n. 10/2020 era prorogate fino al 3.05.2020 compreso;

**CONSIDERATO** che Confesercenti Pistoia ha richiesto la valutazione della possibilità di riaprire i mercati nel territorio provinciale, limitatamente al settore merceologico alimentare, come previsto dal DPCM del 10.04.2020 all'art. 1 comma 1 lettera z) e nel rispetto delle norme igienico sanitarie e misure di sicurezza previste;

**RITENUTO** con le opportune cautele di poter consentire la riapertura del mercato settimanale del sabato pomeriggio in Piazza XXVII Aprile, limitatamente alla vendita di generi alimentari, dato che i banchi di tale categoria merceologica sono in numero di tre (1 fisso e 2 alla spunta) su una superficie complessiva di circa 980 mq;

**CONSIDERATO** che al fine di impedire il formarsi di assembramenti e compromettere il mantenimento del distanziamento sociale, i singoli esercenti dovranno prendere appropriati provvedimenti;

**VISTO** l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**CONSIDERATO** che, trattandosi di un provvedimento urgente, non è necessaria la pubblicazione dell'avvio al procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90

### **ORDINA**

per quanto espresso in premessa **dalla data della presente ordinanza e fino al 3 maggio 2020 compreso**, salvo diverso provvedimento che dovesse medio tempore intervenire, **la revoca della sospensione dello svolgimento del mercato settimanale del sabato pomeriggio in Piazza XXVII Aprile, limitatamente alle attività alimentari**; sospensione precedentemente disposta in ultimo con propria Ordinanza n. 18 del 14.04.2020;

### **DISPONE**

- che i **banchi** della categoria merceologica alimentare restino fissati in **numero di tre** (1 fisso e 2 alla spunta) su una superficie complessiva di area mercatale di circa 980 mq, da posizionarsi come individuato dall'elaborato grafico allegato;
- che, al fine di impedire il formarsi di assembramenti e compromettere il mantenimento del distanziamento sociale, i singoli esercenti dovranno collocare opportune delimitazioni, mediante cassette mobili o altre forme di separazione, schematicamente rappresentate nell'allegato; i clienti dovranno essere serviti al massimo due per volta, su due file separate e distanziate di minimo m. 1,80 tra ogni cliente, e dovranno allontanarsi al termine dell'acquisto senza incrociare la fila in attesa; è onere degli esercenti controllare il rispetto di quanto sopra ed apporre opportuna segnaletica esplicativa che richiami anche l'obbligo del mantenimento della distanza di norma di m. 1,80;
- che gli operatori siano muniti di mascherine e guanti e garantiscano comunque il mantenimento della distanza di sicurezza tra gli operatori stessi e tra loro e gli utenti; quest'ultima potrà essere assicurata mediante disposizione di una fila di cassette mobili o altri separatori, qualora l'operatore non disponga già di un banco di vendita di adeguata profondità o di pannelli di separazione tra i lavoratori e la clientela;
- che ai clienti siano messi a disposizione soluzioni per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso;
- l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti normative;

### **RICORDA**

- che, ai sensi dell'ordinanza del Sindaco n. 18 del 14.04.2020, rimane sospeso il mercato settimanale per le attività non alimentari fino al 3.05.2020;
- che, ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 26 del 6.04.2020, è disposto l'utilizzo obbligatorio della mascherina monouso, in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, quando, in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale;

- che, ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 38 del 18.04.2020, è disposto l'ingresso di una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti;

### **I N F O R M A**

che, ai sensi della legge n.241/90, Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alessandro Rizzello del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente del Comune di Pieve a Nievole;

### **A V V E R T E**

che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;

### **D I S P O N E**

- che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia, per meri scopi notiziali, affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni;
- di darne la massima diffusione alla cittadinanza, sul sito del Comune;
- che gli organi di Polizia Locale e di Polizia di Stato siano deputati al controllo dell'osservanza del presente provvedimento;
- la trasmissione del presente provvedimento:
  - ai destinatari attività commerciali ambulanti;
  - Asl Toscana Centro – Servizio Igiene e sanità pubblica – Zona Valdinievole
  - Prefettura di Pistoia, per opportuna conoscenza.

Dal Palazzo Comunale,

IL SINDACO  
Gilda Diolaiuti <sup>1)</sup>

1) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è conservato presso il PARER in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la firma autografa è sostituita dall'indicazione e stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art 3 del D.Lgs. 39/1993.

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente Ordinanza del Sindaco n. 19 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pieve a Nievole dal 27/04/2020 al 12/05/2020 ai sensi dell'Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Pieve a Nievole, 27/04/2020

Firmato Digitalmente  
L'Addetto al Servizio  
Alessandro Rizzello

---